



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF207

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	CREDITI PRESCRITTI – CRITERI DI DECUBIBILITÀ DELLA PERDITA
RIFERIMENTI	INTERPELLO N. 197/2019, CASS., N. 4567/2019 – ART. 101 C. 5 TUIR
CIRCOLARE DEL	20/11/2019

Sintesi: l'art. 101 Tuir stabilisce la regola generale in base alla quale le perdite su crediti sono deducibili se risultano da "elementi certi e precisi", tra cui vi è la prescrizione del diritto alla riscossione del credito; tuttavia:

- ove questa non sia accompagnata dalla prova dei tentativi di recupero forzoso del credito
- scatterà la presunzione di liberalità del creditore (con conseguente indeducibilità)
- salvo il ricorso ai criteri ordinari di deducibilità della perdita su crediti.

La prescrizione si fonda sull'art. 2943 c.c., secondo il quale "(o)gni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge."

L'estinzione del diritto fondata sul decorso del tempo si realizza nel caso in cui il creditore non interrompa la prescrizione. Secondo l'art. 2943 c.c. "(l)a a prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo" ovvero "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore" (ad es.: lettera di messa in mora).


Con la prescrizione il creditore perde qualsiasi diritto in merito al credito.

GLI ORIENTAMENTI DELL'ADE E DELLA CASSAZIONE

In linea generale la perdita del credito si realizza "quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente, attraverso gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del creditore" (Cass., n. 14568/2001), come si verifica nel caso della prescrizione.

Tuttavia, quest'ultima:

- ove interpretata quale **atteggiamento liberale del creditore**, il quale **lascia spirare il termine** per agire forzosamente, **senza opporre l'interruzione della prescrizione**
- induce alla conseguente **contestazione di indeducibilità** del componente negativo.



Nota: l'accertamento della volontà liberale costituisce potere posto in capo agli Uffici (CM 26/2013) Inoltre il principio riguarda sia crediti verso clienti nazionali che esteri..

LA CASSAZIONE

Tale aspetto è stato affrontato nella recente **sentenza della Cassazione, n. 4567/2019**, della quale si riporta di seguito uno stralcio significativo:

Cass., n. 4567/2019	"... il riferimento alla presenza di "elementi" certi, lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita (cfr. Cass., Sez. 5, 20.11.2001, n. 14568)."
	Così il trascorrere del tempo che cristallizza la prescrizione si scontra con l'inerzia nella titolarità del credito che, sempre secondo la cassazione, porta all'esistenza di un credito inattuato per volontà del creditore. Il caso di specie non configura una perdita fiscalmente rilevante, proprio per l'assenza del requisito della certezza, posto che il fatto che il creditore non faccia nulla per esercitare il suo diritto di credito , nelle forme previste dalla legge, configura un comportamento omissivo o liberale nel caso in cui la perdita diviene poi definitiva in quella misura.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



N.B.: l'interruzione della prescrizione comporta il protrarsi della prescrizione in un arco di tempo più lungo ai fini della deduzione della perdita nel caso di specie.



L'AGENZIA ENTRATE – L'APPROCCIO "INFORMALE"

Il problema è stato evidenziato nella recente **risposta ad interpello n. 197/2019**, nella quale l'Agenzia, assume una posizione analoga a quella della citata Cass. n. 4567/2019, opera, tuttavia, delle aperture.

In particolare, viene affrontato il caso (frequente) in cui il creditore, ai fini della riscossione coattiva del credito, privilegia un **"approccio fiduciario** ed una **gestione informale del recupero del credito"**, che assume "incidenza non marginale, **per mantenere buoni rapporti commerciali con il cliente"**.

In tale situazione:

- ➔ la sopraggiunta prescrizione dei crediti vantati dalla società stessa è dovuta ad un **"comportamento inattivo"** del contribuente, dovuta:
 - pur in presenza di numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti,
 - alla **mancanza della forma scritta** (raccomandata A/R, fax, PEC, ecc.), che avrebbe prodotto l'interruzione della prescrizione nei confronti del debitore
- ➔ non potendosi escludere che tale comportamento di inattività sia inteso quale volontà liberale, si avrà che la deduzione della perdita:
 - rimane subordinata alla acquisizione di **evidenze probatorie comprovanti lo stato di effettiva insolvenza dei debitori**", al fine di poter escludere ogni intento liberale
 - in caso contrario, va presunto l'intento liberale, con la conseguente indeducibilità.

L'Agenzia Entrate non approfondisce ulteriormente la questione che, tuttavia, va inquadrata nel più ampio ambito dei criteri che prevedono la deducibilità del credito.

In particolare

- ✓ al di fuori del caso di **crediti di "modesta entità"** (per i quali il decorso dei 6 mesi dalla scadenza per il pagamento permette comunque la deducibilità della perdita su crediti)
- ✓ la questione attiene alla cd. **"economicità della perdita"**, è cioè al fatto che vi possa essere un maggior danno temuto nel proseguire le azioni esecutive piuttosto che nella loro cessazione.

Quest'ultima fattispecie si ha quando:

- **fonti "qualificate"** (es: società specializzate nel recupero crediti; pareri di avvocati; ecc.) sconsigliano l'azione esecutiva in quanto è presumibile
- l'incapienza del patrimonio del debitore (analogo allo "stato d'insolvenza" richiamato nell'interpello)
- non solo in relazione al credito, ma anche spese di procedura, che saranno pertanto poste a carico del creditore (in quanto responsabile solidalmente, pur in presenza del principio di soccombenza) dal giudice.

In tal senso, risulta deducibile sopportare la perdita del credito pur di riuscire a recuperare solo parte del credito (es: 10) ma sopportando maggiori spese (per 20)



Economicità della perdita: il concetto non è stato sufficientemente affrontato dalla Prassi, né dalla giurisprudenza, nelle sue più ampie declinazioni.

In particolare, dovrebbe poter essere affermato anche nella situazione in cui il contribuente **preferisca sopportare la perdita** (anche parziale) su un credito (es: 100):

- ✓ **pur di non interrompere rapporti** commerciali che **presume fruttino molto di più** (150) della perdita
- ✓ o in quanto il **debitore impone una riduzione** del credito (es: da 1.000 a 900) a fronte dell'immediato pagamento del residuo (la perdita immediata comporta il venir meno del rischio di una perdita sull'intero credito di 1.000, anche in seguito alle azione esecutiva).

Anche in tali casi appare evidente la convenienza a sopportare la perdita immediata, con l'unico limite che si dovrà poter dimostrare, con qualsiasi mezzo ma spesso ciò non è agevole, la convenienza della scelta operata.